



RICHIESTA DI OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. 36/2023, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DERIVANTE DA POLIZZA INFORTUNI IN FAVORE DELLA ASST MELEGNANO E MARTESANA.

1) OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'ASST Melegnano e Martesana ha la necessità di richiedere offerta economica per l'affidamento dei servizi assicurativi sotto specificati, secondo le disposizioni dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023:

DESCRIZIONE	VALORE ANNUO LORDO stimato	VALORE TOTALE LORDO stimato per 24 mesi
INFORTUNI	€ 40.000	€ 80.000,00

Il contratto avrà durata pari a 24 mesi.

Gli importi posti a base di negoziazione sono espressi al lordo delle imposte governative.

Il prezzo offerto sarà da considerarsi remunerativo e comprensivo di tutti i costi ed oneri, nessuno escluso ed eccettuato, per dare il servizio completo a regola d'arte.

A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 36/2023 e 81/08) la stazione appaltante ritiene che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

Saranno ritenute idonee solo ed esclusivamente le offerte pervenute per l'intero servizio richiesto. Non saranno accettate offerte parziali, incomplete e/o sottoposte a condizioni o riserve.

L'Operatore aggiudicatario DEVE DARE efficacia alle coperture assicurative, oggetto della presente procedura, a decorrere dalle ore 24:00 del 31/12/2024 e sino alle ore 24:00 del 31/12/2026.

L'ASST si riserva, in ogni caso, di ordinare l'avvio urgente delle prestazioni oggetto del contratto derivante dall'aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stesso ai sensi dell'art. 17, comma 8 e ss. del D. Lgs. 36/2023.

Al termine naturale del contratto, qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del nuovo contraente e dell'avvio dell'esecuzione del nuovo contratto, il contraente avrà l'obbligo di continuare il servizio alle medesime o più favorevoli, per la Stazione Appaltante, condizioni contrattuali, per un massimo di 180 giorni (art. 120 c. 11 del D.Lgs. n. 36/2023).



2) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO A PENA DI ESCLUSIONE

L'operatore, o gli operatori, che risulteranno aggiudicatari in esito alla presente procedura, si impegnano a mettere a disposizione dell'ASST il servizio assicurativo in oggetto "INFORTUNI CATEGORIE DIVERSE".

L'operatore che risulterà aggiudicatario dovrà fornire il servizio, a pena di esclusione e/o di eventuali penalità, nel rispetto delle norme previste negli atti di gara e disciplinanti le condizioni generali e le condizioni particolari di assicurazione, i rischi indennizzabili, le esclusioni, le delimitazioni e detrazioni, le categorie assicurate, i limiti – scoperti – franchigie previsti rispettivamente nel Capitolato Tecnico "INFORTUNI CATEGORIE DIVERSE" allegato alla presente RDO e parte integrante della documentazione di gara.

3) OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico si obbliga a:

- rispettare quanto disposto dal presente documento, garantendo l'adempimento di tutte le clausole ivi riportate;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato nella esecuzione del servizio richiesto;
- retribuire il personale in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali ed assicurative.

4) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CIG

L'operatore economico contraente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati ad ASST Melegnano e della Martesana contraente in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura- ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito per ciascun lotto dalla Stazione Appaltante in seguito ed in base agli esiti ed alla aggiudicazione della gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia



dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione ad ASST Melegnano e della Martesana e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti pertanto al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del Dlgs 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

Subcontratto	Subcontraente
Tipologia: non sensibile	Ragione sociale: non sensibile
Oggetto: non sensibile	Indirizzo: non sensibile
Importo: non sensibile	Codice Fiscale / P. IVA: non sensibile
Data stipula: non sensibile	Iscrizione CCIAA: non sensibile
Durata prevista: non sensibile	IBAN c/c dedicato: sensibile
	Persona delegata ad operare: sensibile

5) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto previste nei rispettivi Capitolati Tecnici parte integrante della Documentazione di Gara, il contratto potrà essere oggetto di risoluzione al verificarsi di quanto segue.

5.1. Clausola risolutiva espressa

Al verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, l'ASST Melegnano e della Martesana potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.:

- qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto anche di natura eterogenea tra loro;
- falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- gravi e/o fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
- in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023;
- per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
- per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.
- nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;



h) qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico appaltatore la violazione rilevata, con termine di 15 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, l'ASST comunica per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

5.2. Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente articolo e a quanto previsto all'art. 122, D. Lgs. n. 36/2023, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali come da normativa vigente, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

6) RECESSO UNILATERALE- CONVENZIONI CENTRALIZZATE

Fatte salve le ipotesi di recesso del contratto previste nei rispettivi Capitolati Tecnici parte integrante della Documentazione di Gara, il contratto potrà essere oggetto di recesso unilaterale nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di forniture/servizi analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente Documento, l'ASST Melegnano e della Martesana si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.



7) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) E RESPONSABILE COMMESSA

ASST Melegnano e della Martesana designerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) a cui sono demandate tutte le funzioni direttamente ed indirettamente connesse all'espletamento di attività di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del contratto e la verifica del raggiungimento degli standard qualitativi richiesti, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023. Il DEC si farà carico di coordinare le diverse articolazioni aziendali specificamente competenti per ciascun singolo e differente aspetto inerente agli elementi del contratto.

L'operatore economico dovrà indicare il responsabile/referente dell'appalto con i relativi recapiti diretti e contatti a cui potrà essere contattato dal DEC/ASST per ogni necessità inerente l'esecuzione del contratto.

8) DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico aggiudicatario è obbligato a costituire a favore dell'ASST Melegnano e della Martesana una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di tutte le disposizioni espressamente contenute agli artt. 53, 117 e 106 del D. Lgs. n. 36/2023, di importo pari al 5% dell'importo massimo contrattuale.

La garanzia dovrà avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto ed essere firmata digitalmente dal Garante.

Si specifica che in caso di fideiussioni assicurative, le compagnie aggiudicatrici non potranno garantire per se stesse, ma la cauzione dovrà essere prestata da altre società assicurative/bancarie.

9) CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.

10) CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale e sul sito della Regione Lombardia. L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o



processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

11) DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore economico dovrà fornire su richiesta dell'Azienda entro **10 giorni**, la seguente documentazione in originale o in copia, resa conforme ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000:

1. dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche - ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 - e le generalità e codice fiscale di tutti i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di essi;
2. copia del deposito cauzionale definitivo;
3. altra documentazione eventualmente ritenuta necessaria dall'ASST Melegnano e della Martesana.

L'operatore economico affidatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ASST, qualsiasi variazione intervenisse nella propria struttura, negli organi tecnici ed amministrativi, nonché ogni modifica che dovesse intervenire relativamente al permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 19.

12) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Ogni spesa riguardante la sottoscrizione del contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'operatore economico fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Ente contraente, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

13) CLAUSOLA BROKER

Si specifica che l'ASST Melegnano Martesana ha affidato la gestione dei contratti assicurativi, tra cui anche quelli oggetto della presente procedura, alla società di brokeraggio AON S.p.A. - con sede



legale in Milano, Via Calindri n. 6 - Broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.

La remunerazione del sopra citato Broker è posta a carico delle imprese di assicurazione aggiudicatrici nella misura del 10% dei Premi Imponibili.

14) RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Documento e relativi Capitolati Tecnici allegati e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Documento, ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs. n. 36/2023 e nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

15) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E RGPD UE 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente, è il seguente soggetto:

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY SRL	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Simona Tarpignati

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all'oggetto del presente Documento Unico di Procedura, l'operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Documento, l'ASST, in qualità di Titolare, nomina l'operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 UE e Amministratore di Sistema ai sensi e per gli effetti del Provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008 e ss.mm.ii. Contestualmente alla stipula del contratto l'operatore economico si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, redatto dall'ASST. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto e si considererà revocata alla data di scadenza dello stesso.

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario del contratto e/o dei suoi dipendenti, forniti in vista della sottoscrizione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di esecuzione contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge.



Il rifiuto dell'operatore economico aggiudicatario al trattamento comporterà la sua decadenza da qualsiasi titolarità all'aggiudicazione della procedura, alla sottoscrizione del contratto, alla sua esecuzione.

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 15 CAPO III del Regolamento Europeo 2016/679, può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'operatore economico contraente ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante Privacy, specificamente previsti dal Capo III art. 15 del Regolamento.

16) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai rami oggetto dell'appalto, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 65, 67 e 68 del Codice dei Contratti Pubblici nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice Contratti Pubblici sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice suddetto, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.



Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. f) del Codice Contratti Pubblici, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

E' ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911, del codice civile. Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di



partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.), coassicurazione e di consorzio deve essere garantita la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente.

17) REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale e per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del Codice Contratti Pubblici;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

18) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA A PENA DI ESCLUSIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale e adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.

18.1) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le seguenti dichiarazioni:

- a) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. 209/2005;

Le imprese aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare:

- in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o



dal CIPESS, riferita ai rami oggetto dell'appalto per il tramite della propria sede secondaria in Italia;

- in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze) e/o dal CIPESS, riferita ai rami oggetto dell'appalto e di aver comunicato all'ufficio del registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale, ai sensi dell'art. 100 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

c) per le società cooperative/consorzi di cooperative Iscrizione all'Albo di cui al D.M. del 23/06/2004 del Ministero delle Attività Produttive.

A pena di esclusione in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto.

18.2) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

I concorrenti devono aver realizzato una raccolta dei premi assicurativi nel triennio **2021-2022-2023 per servizi identici a quelli per i quali viene presentata offerta, almeno pari ad Euro 500.000,00.**

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 68 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che l'impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandanti.

Nel caso di coassicurazione ciascun soggetto deve esserne in possesso.

Tali requisiti vanno dichiarati nel DGUE per i Lotti cui si partecipa.

18.3) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio 2021/2023, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno **3 servizi assicurativi il cui importo sia almeno pari all'importo annuale lordo per il lotto cui si partecipa.**

Nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 68 del Codice, i requisiti di capacità tecnico professionale devono essere posseduti dalla mandataria. Nel caso di coassicurazione devono essere in capo alla delegataria.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti e le notizie sul possesso del requisito presso le PP.AA./Enti interessati, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Tali requisiti vanno dichiarati nel DGUE per i Lotti cui si partecipa.



18.4) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, COASSICURAZIONE, CONSORZI, SUBAPPALTO

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c.

Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 68 del Codice, la Società aggiudicataria (delegataria/mandataria/capogruppo) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici/Società facenti parte del raggruppamento, pari ad almeno il 40% in relazione alla copertura per la quale viene presentata offerta, mentre le singole Società (coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.

Saranno esclusi tutti gli Operatori Economici per i quali ricorrano - nel caso di Operatori Economici costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono) - situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara riferita alla medesima copertura; ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti.

La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

19) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice dei Contratti Pubblici, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui sopra, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale sopra richiesti.

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria.



Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

20) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE DI GARA

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal Sistema.

L'Operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a SinTel così come disciplinato dal documento "Modalità Tecniche utilizzo piattaforma SinTel" pubblicato sul sito <http://www.ariaspa.it>, al quale si rimanda integralmente per l'acquisizione di tutte le informazioni inerenti le funzionalità del sistema e le modalità di invio dell'offerta. Per la richiesta di informazioni sull'uso del Sistema, i concorrenti potranno contattare l'Help Desk raggiungibile al **numero verde 800.116.738** o fare riferimento al sito <http://www.ariaspa.it>, alla voce di menu contatti. L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all'ASST Melegnano e della Martesana **ESCLUSIVAMENTE** in formato elettronico attraverso la piattaforma SinTel.

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire attraverso SinTel entro il termine **DELLE ORE 12:00 DEL 6 NOVEMBRE 2024** pena la irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Data e ora del ricevimento dell'offerta risulterà accertato sulla base delle risultanze Log del Sistema. Il concorrente, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione dell'offerta, potrà presentare una nuova offerta rispetto a quella eventualmente già presentata; tale nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. I concorrenti esonerano l'ASST Melegnano e della Martesana e ARIA Lombardia - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. da qualsiasi responsabilità



inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SinTel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della Piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SinTel o che impediscano di formulare l'offerta.

21) BUSTA UNICA DI OFFERTA

Nell'apposito campo "**Documentazione Amministrativa, Economica**" presente sulla piattaforma SinTel l'offerente dovrà allegare la richiesta documentazione, consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente, corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante:

- **PRESENTE DOCUMENTO** firmato digitalmente per accettazione delle condizioni contrattuali ed economiche indicate nel presente documento.
- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**, preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato 1**, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata a ad impegnare il concorrente, indicando la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
- **DGUE (Documento di gara unico europeo)** in relazione alla forma di partecipazione, compilato utilizzando il servizio di compilazione online "DGUE" come di seguito riportato:
 1. scaricare il file in formato .xml denominato "Allegato 2_DGUE" allegato alla documentazione di gara predisposto dalla stazione appaltante (in formato "XML");
 2. accedere al sito internet della Commissione Europea (all'indirizzo URL <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>),
 3. selezionare alla voce "Chi è a compilare il DGUE" l'opzione "Sono un operatore economico" – successivamente alla voce "Che operazione si vuole eseguire?" l'opzione "Importare un DGUE" – quindi caricare il documento "Allegato2_DGUE" cliccando su "sfoglia";
 4. una volta compilato, secondo quanto sopra indicato, il Concorrente scarica il file generato dal sito internet della Commissione Europea sia in formato xml, sia in formato pdf.
 5. Il Concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa sia il file in formato xml, sia il file in formato pdf firmato digitalmente.
È facoltà del Concorrente riutilizzare il DGUE già usato nell'ambito di una precedente procedura di gara.
- **DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA** da redigere in conformità all'**Allegato 3**, sottoscritto digitalmente dal soggetto munito di poteri di rappresentanza legale, generale o speciale, ed inserito a Sistema.



Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare il premio complessivo offerto imposte incluse, per l'intero periodo contrattuale come sopra specificato, per il lotto a cui partecipa.

Relativamente alla componente economica si precisa che trattandosi di servizio di natura intellettuale, i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali sono pari a 0,00 e, per lo stesso motivo, ai sensi dell'art. 108, comma 9 D.lgs. 36/2023, l'operatore economico non deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera e pertanto nel campo "**Oneri della sicurezza**" il concorrente dovrà indicare i rischi da interferenze previsti dalla stazione appaltante pari a **zero**. L'importo complessivo indicato dovrà risultare pari al premio lordo annuo offerto.

In caso di discordanza degli importi indicati ai fini dell'attribuzione dei punteggi sarà ritenuto valido l'importo inserito nella Piattaforma SinTel di ARIA Spa.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel presente atto per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

➤ **GIUSTIFICATIVI ALLEGATI ALL'OFFERTA ECONOMICA**

Per favorire lo snellimento dell'iter procedurale, si invita ad allegare un documento contenente il giustificativo che spiega **L'OFFERTA**, relativamente agli elementi di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi. Pertanto i concorrenti sono invitati ad allegare all'offerta economica una relazione analitica, firmata digitalmente, contenente gli elementi costitutivi dell'offerta medesima, in cui vengono specificate tutte le voci di spesa che hanno concorso a determinare il prezzo offerto.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione digitale.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

L'ASST Melegnano avrà facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare offerta.

22) CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'affidamento del contratto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) è subordinato all'adozione del relativo provvedimento amministrativo. L'ASST Melegnano e della Martesana si riserva di avviare comunque eventuali negoziazioni con gli operatori economici, la cui offerta è stata ritenuta idonea all'esecuzione della prestazione richiesta, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale; si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'affidamento se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ed in base ai requisiti sopra elencati.

L'affidamento è immediatamente vincolante per l'operatore economico affidatario, mentre la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all'esecutività del provvedimento di affidamento, nonché all'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e



provvedimenti del presente procedimento. Con il fatto della presentazione dell'offerta, l'operatore economico dichiara di obbligarsi, in caso di affidamento, ad osservare tutte le clausole e norme del presente Documento.

23) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti relativamente alla partecipazione alla presente procedura possono essere presentate, avvalendosi della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SinTel e dovranno pervenire entro e non oltre il termine del **29/10/2024 ore 11:00** pena la non ricevibilità e presa in carico dei quesiti tardivi. Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali modifiche relative alla presente procedura saranno comunicate attraverso la medesima funzionalità.

24) RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile del Progetto è il Direttore F.F. della S.C. Gestione Acquisti, dott.ssa Anna De Berti.

Il Responsabile Unico del Progetto
dott.ssa Anna De Berti

Responsabile dell'istruttoria/pratica trattata da: Eliana Pasini tel. 02/98052256

e-mail: eliana.pasini@asst-melegnano-martesana.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.